



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL BELICE

(Gibellina – Partanna – Poggioreale – Salaparuta – Santa Ninfa)
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE



CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto

[1] Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio dell'Unione dei Comuni, al fine di assicurare il suo regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei consiglieri, delle loro attribuzioni.

[2] Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio allo Statuto dell'Unione, alle leggi regionali e statali ed, infine, al Regolamento del Senato della Repubblica, laddove applicabile.

CAPO II CONVOCAZIONI

Art. 2 Competenza per la convocazione

[1] Il Consiglio dell'Unione è convocato dal Presidente del Consiglio su propria iniziativa o nei casi indicati nell'art. 16, comma 7, dello Statuto.

[2] Può essere convocato dal Vicepresidente del Consiglio unicamente in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio.

[3] In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente del Consiglio, il potere di convocazione compete al Consigliere più anziano di età, conformemente a quanto prescritto dall'art. 17, comma 3, dello Statuto.

Art. 3 Procedura di convocazione

[1] L'atto di convocazione, debitamente assunto al protocollo generale dell'Unione, è inoltrato, esclusivamente via fax, alle Segreterie dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione, le quali provvederanno, tramite i propri messi notificatori, alla consegna di copia dell'atto ai Consiglieri dell'Unione eletti nel Comune, nel rispetto dei termini previsti dallo Statuto, e a darne comunicazione via fax dell'avvenuta notifica.

Art. 4 Luogo di riunione

[1] Le riunioni del Consiglio dell'Unione potranno tenersi presso la sede dell'Unione o, in forma itinerante, presso le sedi di ordinarie sedute dei Consigli Comunali degli Enti



facenti parte dell'Unione.

Art. 5

Documentazione

[1] Le proposte deliberative, complete degli eventuali allegati e dei materiali di riferimento, dovranno essere messe a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima della data di convocazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'Unione e deposito presso i locali della Segreteria dell'Unione.

[2] In caso di inottemperanza alla prescrizione di cui al precedente comma, qualsiasi Consigliere dell'Unione potrà elevare contestazione immediata al Presidente del Consiglio e al Segretario dell'Unione, con qualsiasi mezzo, anche informatico, e potrà richiedere, prima della trattazione del punto, che lo stesso non venga trattato per mancanza di tempestiva informazione. Se un terzo dei Consiglieri aderisce alla proposta di non trattazione, il Presidente del Consiglio ne dovrà disporre il rinvio ad altra seduta.

CAPO III

POTERI DEI CONSIGLIERI

Art. 6

Presentazione delle proposte

[1] Ciascun Consigliere può presentare proposte deliberative mediante atto indirizzato al Presidente del Consiglio dell'Unione.

[2] Il Presidente del Consiglio dell'Unione, ricevuta la proposta, la trasmette al Presidente della Giunta dell'Unione, per opportuna informazione, ed al Segretario, per l'istruttoria, il quale, una volta compiuta, ne disporrà la trasmissione al Presidente del Consiglio ai fini dell'inserimento del punto all'ordine del giorno.

Art. 7

Presentazione di emendamenti

[1] Ciascun Consigliere può presentare emendamenti o subemendamenti alle proposte deliberative iscritte all'ordine del giorno.

[2] Il termine ultimo per la presentazione degli stessi è rappresentato dall'inizio della fase di votazione sul punto.

[3] Sugli emendamenti o subemendamenti presentati sono chiamati ad esprimere i pareri tecnici i funzionari competenti. Se l'emendamento è presentato durante la seduta del Consiglio e qualcuno dei funzionari competenti non è presente, può esprimere il proprio parere, in sostituzione, il Segretario Generale o altro funzionario presente, i quali, però, possono dichiararsi incompetenti ed in tal caso il punto all'ordine del giorno è rinviato. La sostituzione di cui al presente comma non è consentita sugli emendamenti che interessino il bilancio, il cui parere deve essere espresso unicamente dal ragioniere



generale.

Art. 8 Interpellanze

[1] Ciascun Consigliere può presentare interpellanze aventi natura esclusivamente politica indirizzate al Presidente della Giunta.

[2] Le interpellanze possono essere presentate per iscritto o oralmente, anche durante la trattazione del punto all'ordine del giorno relativo alle comunicazioni, e possono essere tramutate in mozioni e sottoposte alla valutazione del Consiglio.

Art. 9 Interrogazioni

[1] Ciascun Consigliere può presentare interrogazioni indirizzate al Presidente della Giunta, se riguardino attività di gestione o di indirizzo politico, o al Presidente del Consiglio, se riguardino attività di direzione dei lavori del Consiglio.

[2] Le interrogazioni vanno presentate esclusivamente per iscritto, essendo consentite interrogazioni orali solo in caso di straordinarietà.

[3] L'interrogante potrà richiedere, alternativamente, risposta scritta o la trattazione in Consiglio.

[4] Alle interrogazioni va data risposta entro trenta giorni dalla presentazione.

Art. 10 Ordini del giorno e mozioni

[1] Ciascun Consigliere potrà presentare per iscritto, anche durante le sedute del Consiglio, ordini del giorno o mozioni, da sottoporre alla votazione del Consiglio, che impegnino l'Ente a particolari adempimenti. L'ordine del giorno può essere presentato anche dal Presidente o dai componenti della Giunta.

[2] La mozione è un atto di indirizzo teso ad impegnare il Presidente della Giunta e la Giunta stessa ad affrontare una determinata questione, a deliberare una certa proposta o ad adottare determinati provvedimenti.

[3] L'ordine del giorno è un atto di indirizzo a contenuto politico avente carattere di denuncia, di solidarietà, di richiesta, anche nei confronti di altri enti ed istituzioni pubbliche o private.

[4] Tali mozioni o ordini del giorno possono essere trattati e votati prima della conclusione dei lavori.

CAPO IV DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 11



Poteri del Presidente

[1] Il Presidente del Consiglio regola l'ordinato svolgimento del Consiglio dell'Unione ed ha potere di richiedere l'intervento della forza pubblica in caso di disordini o di intemperanze di chiunque dei presenti in aula.

[2] Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

[3] Il Presidente concede e revoca la parola, secondo l'ordine di prenotazione e può stabilire, di volta in volta, all'inizio di ciascun punto all'ordine del giorno, secondo la sua importanza, il tempo massimo di ciascun intervento, fermo restando il diritto di ciascun Consigliere di parlare per dieci minuti.

Art. 12

Poteri del Vicepresidente

[1] Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente del Consiglio in caso di assenza o impedimento, anche temporanei, e, durante la sostituzione, esercita gli stessi poteri che spettano al Presidente.

Art. 13

Presidenza del Consigliere anziano

[1] In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente del Consiglio, la presidenza compete al componente più anziano di età, il quale, durante la sostituzione, esercita gli stessi poteri che spettano al Presidente.

Art. 14

Diritto d'intervento

[1] Ciascun Consigliere, il Presidente ed i componenti della Giunta, hanno diritto di intervento una sola volta su ciascun punto all'ordine del giorno, ad eccezione delle interrogazioni, per il tempo indicato dal Presidente del Consiglio all'inizio della discussione sul punto stesso.

[2] Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno, ciascun Consigliere Capogruppo, o un Consigliere del suo gruppo delegato, può parlare due volte, gli altri Consiglieri una sola volta.

[3] Ciascun Consigliere ha, inoltre, diritto di intervento, esclusivamente per dichiarazione di voto, subito prima della fase di votazione.

[4] Dopo il completamento della fase di votazione sul punto ciascun Consigliere ha diritto di intervento esclusivamente per fatto personale, qualora abbia motivo per ritenersi personalmente leso dalle dichiarazioni di altro Consigliere. Il Presidente decide



sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano ed a maggioranza di voti.

CAPO V GRUPPI CONSILIARI

Art. 15 Costituzione dei Gruppi

[1] I Consiglieri possono formare dei Gruppi Consiliari. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno due Consiglieri.

[2] I singoli Gruppi debbono comunicare al Presidente del Consiglio la loro costituzione e composizione ed indicare il Capogruppo nominato.

Art. 16 Conferenza dei Capigruppo

[1] I Capigruppo, unitamente al Presidente del Consiglio, che la presiede, costituiscono un organismo permanente denominato Conferenza dei Capigruppo.

[2] La Conferenza dei Capigruppo è organo di ausilio del Presidente con funzioni propositive, consultive e di programmazione dei lavori del Consiglio.

CAPO VI COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 17 Costituzione delle Commissioni

[1] Sono costituite le seguenti due Commissioni Consiliari:

- 1[^] Commissione "*Affari istituzionali*", composta da sette consiglieri, con il compito di trattare le seguenti materie: rappresentanza, attività legale, funzionamento organi istituzionali, organizzazione burocratica, affari generali, formazione, e-government;
- 2[^] Commissione "*Affari tecnici e finanziari*", composta da sette consiglieri, con il compito di trattare le seguenti materie: espropriazioni, protezione civile, finanza.

[2] Il Presidente non può far parte, con diritto di voto, di nessuna Commissione, ma può partecipare alle stesse con diritto di intervento.

[3] Alle nomine ed eventuali sostituzioni provvede il Presidente, sentiti i Consiglieri interessati.

[4] Nessun Consigliere può appartenere contemporaneamente ad entrambe le Commissioni.



Art. 18

Funzionamento delle Commissioni

- [1] Il Presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
- [2] L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della commissione che è tenuta entro 20 giorni da quello in cui è esecutiva la determinazione di nomina, ed è presieduta e convocata dal consigliere più anziano per età.
- [3] In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal Presidente alla commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
- [4] Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
- [5] La convocazione è disposta, con le stesse modalità di cui all'art. 3, a cura del Presidente, su attivazione del Presidente del Consiglio con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio dell'Unione entro lo stesso termine.
- [6] Assume le funzioni di Segretario della Commissione il componente più giovane di età, il quale ha il compito di verbalizzare le sedute. Copia di ciascun verbale dovrà essere inviato al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale.

Art. 19

Funzioni delle commissioni

- [1] Le commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio se alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o rinviati dal Consiglio.
- [2] Le commissioni hanno, altresì, potere d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di loro competenza.

Art. 20

Incarichi di studio

- [1] Il Consiglio dell'Unione può conferire alle commissioni permanenti incarico di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
- [2] Il Presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.



CAPO VII I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 21 Designazione e funzioni

- [1] All'inizio di ciascuna seduta, ove necessario, effettuato l'appello, il Presidente designa due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
- [2] La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.
- [3] L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Essi assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

CAPO VIII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 Diffusione

- [1] Una copia del presente regolamento deve rimanere depositata nella Sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso verrà consegnata, a cura dell'ufficio di Segreteria, ai consiglieri neo-eletto, all'atto dell'insediamento.